

COMUNE DI ACUTO

PIANO FINANZIARIO ANNO 2014

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione, seppure con modalità gradualità e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 diverse tipologie di prelievo:

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006;

Il comma 651 così recita "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" e il successivo comma 652 recita " Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti", confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.

INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

Il presente Piano finanziario, redatto a norma dell'art. 8 DPR 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

OBIETTIVI DI FONDO

Attraverso il piano finanziario il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Acuto si pone.

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo primario del Comune di Acuto, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", è di realizzare una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio di igiene urbana dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani per l'intero territorio comunale con il coinvolgimento delle utenze e della Impresa appaltatrice, al fine di ottenere il miglioramento della percentuale della raccolta differenziata.

La volontà del Comune è di proseguire e potenziare il sistema di raccolta "Porta a Porta" che viene svolto sulla totalità del territorio comunale, con l'intercettazione di tutte le frazioni merceologiche; quindi, un servizio di raccolta con prelievo dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani direttamente presso i luoghi di produzione del rifiuto stesso, con la raccolta "domiciliarizzata" alle singole utenze con il fine di:

- 1) responsabilizzare il cittadino/utente nella riduzione del conferimento dei rifiuti;
- 2) controllare la qualità del rifiuto differenziato ed ottenere elevate percentuali di differenziazione;
- 3) minimizzare i conferimenti in discarica;
- 4) modulare le volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze da parte delle utenze domestiche e delle attività commerciali/produttive;

Relazione al piano finanziario

La TARI ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera diversa i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti conferiti tra utenze domestiche e non domestiche.

Per la determinazione della tariffa è stato utilizzato il **metodo normalizzato** come disciplinato dall'art. 1 del D.P.R. 158/1999.

Ai fini dell'elaborazione del piano in esame è opportuno conoscere come è svolto il servizio.

Descrizione tecnica del servizio svolto di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

Nella seguente tabella si descrive sinteticamente il funzionamento attuale del sistema di raccolta dei RU ed assimilati nel comune di Acuto con il sistema porta a porta:

FLUSSO DI RACCOLTA	MODALITA' DI ATTUAZIONE	FREQUENZA
Indifferenziato	Sacco di plastica	Martedì- venerdì
Scarti alimentari-umido	Raccoglitore con coperchio marrone	Lunedì/mercoledì/sabato
Carta/cartone/tetrapak	Raccoglitore con coperchio bianco da 30 lt	Giovedì, con frequenza quindicinale
Imballaggi/plastica/alluminio/metallo	Raccoglitore giallo 30 lt	mercoledì
Vetro	Raccoglitore di colore verde	Giovedì, con frequenza quindicinale
Medicinali scaduti	Raccolta differenziata stradale a cura del soggetto gestore del servizio con appositi contenitori dislocati presso le farmacie	
Ingombranti/RAEE	Raccolta a cura del soggetto gestore	A richiesta, anche settimanalmente
Olii esausti domestici	Contenitori n. 4 presso scuola materna presso raccolte stradali	

Lo spazzamento delle strade viene svolto manualmente nel centro storico e con l'ausilio di una spazzatrice, nelle strade del centro urbano.

Il servizio è effettuato generalmente in turno antimeridiano.

Una volta raccolti, il rifiuto indifferenziato viene trasportato dal soggetto gestore, alla stazione di trasferimento di Piglio gestita dalla Tac Ecologica s.r.l. la quale provvede a trasportare i rifiuti all'impianto di smaltimento posto a Colfelice gestito dalla SAF s.p.a..L'umido viene trasportato a Colfelice.

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Acuto sopra descritto, è stato attivato nel mese di ottobre 2010 con il raggiungimento al 31.12.2013 di circa il 40% di raccolta differenziata. Precedentemente a tale data non veniva effettuato alcun servizio di raccolta differenziata.

Prospetto riassuntivo del Piano Finanziario	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 310.689,50
CC- Costi comuni	€ 38.226,00
CK - Costi d'uso del capitale	€
Minori entrate per riduzioni	€ 15.000,00
Agevolazioni	€
Contributo Comune per agevolazioni	€
Totale costi	€ 363.915,60

Dai dati economici risultanti dal Piano Finanziario, è possibile procedere ora alla scomposizione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile, secondo quanto definito dal D.P.R. 158/99. L'articolo 3 comma 2 del D.P.R. 158/99 ha disposto che la tariffa, di tipo binomio, è composta da:

- Una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del servizio quali il costo del servizio, gli investimenti e i relativi ammortamenti;
- Una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Le voci di costo da attribuire rispettivamente alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa, elencate dettagliatamente al punto 3 dell'allegato 1 al DPR 158/99, sono quelle della rappresentazione riportata di seguito:

QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
CSL	CRT
CARC	CTS
CGG	CRD
CCD	CRD
AC	CTR
CK	

Il metodo normalizzato così come impostato dal DPR 158/99 è molto preciso nel definire la ripartizione delle voci di costo tra la quota fissa e la quota variabile della tariffa, concedendo così margini di manovra molto contenuti.

L'unico elemento discrezionale lasciato all'ente preposto all'applicazione della tariffa consiste nella scelta di imputazione dei costi del personale. Infatti, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99, vanno ricompresi nei costi generali di gestione (CGG) "quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

RIPARTIZIONE TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Il comma 6 dell'art 49 del D.lgs 22/97 stabilisce che la tariffa sia articolata per fasce di utenza.

L'articolazione per fasce di utenza consiste nella suddivisione del gettito tariffario, e di conseguenza dei relativi costi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 dispone in merito alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche quanto segue:

- art. 4 comma 2 "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."
- art. 5 comma 1 "Stabilito, ai sensi dell'art. 4 comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali."
- art. 5 comma 2 "La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotti da ciascuna utenza."
- art. 5 comma 4 "La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto."

Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra UD e UnD

Il Comune di Acuto, in sede di elaborazione del Piano Tariffario, come previsto dall'art.49, comma 10 del D.lgs. n. 22/97 e dall'art.4, comma 2 del D.p.r. 158/99, ha suddiviso i costi secondo criteri razionali assicurando comunque l'agevolazione per le Utenze Domestiche.

- **Ripartizione costi fissi:** la suddivisione tra UD e UnD è stata effettuata mediante comparazione fra i mq. delle superfici totali delle Utenze Domestiche e quelle Non Domestiche, che si attesta rispettivamente sul 80,00% e 20,00%
- **Ripartizione costi variabili:** Dalla normativa qui sopra richiamata si desume quindi che per la ripartizione dei costi fissi del servizio di igiene urbana bisogna adottare "criteri razionali", mentre per la parte variabile occorre fare riferimento alla produzione media procapite di ciascuna utenza così come elaborata dalla Sezione nazionale del Catasto Rifiuti.

Allo stato attuale non risulta che siano mai state pubblicate queste produzioni medie procapite. In mancanza di tali dati la suddivisione dei costi potrebbe essere effettuata utilizzando le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. gab/99/17879/108 del 7.10.1999, la quale dispone che l'attribuzione avvenga stimando che:

Tabella 1 a del DPR 158

N. COMPONENTI	Ka
1	0,82
2	0,92
3	1.03
4	1.10
5	1.17
> di 5	1.21

Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA								
				Coeff. Ka	Quota unitaria PF Euro/m ² Quf	Gettito QF Utenze domestiche Euro	QUOTA FISSA Euro/m ²	Ctuf / Somm S _(n) * Ka _(n)				
									Centro	S.tot*Ka	Quf*S*Ka	Quf*Ka
385	22.493,88	23,3%	58	0,82	18.445	0,96	17.762	0,789619				
208	20.367,00	12,6%	98	0,92	18.738	0,96	18.043	0,885914				
142	14.472,00	8,6%	102	1,03	14.906	0,96	14.354	0,991838				
131	14.135,00	7,9%	108	1,10	15.549	0,96	14.972	1,059245				
23	2.419,00	1,4%	105	1,17	2.830	0,96	2.725	1,126651				
6	613,00	0,4%	102	1,21	742	0,96	714	1,165169				
758	43.692,50	45,9%	58	0,92	40.197	0,96	38.708	0,885914				
506	29.814,00	23,4%	59	0,92	27.429	0,96	26.413	0,885914				
1.653	118.192,38	100%	72		138.835		133.691,34					

Per quanto riguarda la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche l'art. 5 comma 2 del DPR 158/99 prevede che deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza. In mancanza di una pesatura individuale dei rifiuti conferiti viene adottato un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, secondo le modalità indicate al punto 4.2 allegato 1 al Decreto e con l'applicazione di un Kb quale coefficiente di adattamento che soddisfi ai valori di cui alla tabella 2.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Esempio di calcolo utenze domestiche e confronto TASSA RIFIUTI 2013 e TARI 2014

TASSA 2013 MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

abitazione di 100 mq con 4 persone residenti:

(100 mq X 1,89)

Totale € 189,00

All'importo del Tributo occorre aggiungere il TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene a € (189,00 X 5)/100 = € 9,45

Totale € 228,45 (importo già comprensivo della maggiorazione standard su 100 mq € 0,30/mq X giorni / 365) = € 30,00

TOTALE DOVUTO € 228,45

TARI 2014 MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

abitazione di 100 mq con 4 persone residenti:

(100 mq X quota fissa X giorni / 365) + (quota variabile per persona X 4 componenti X giorni / 365)

Quindi:

quota fissa = 100 x 1,059245 = €. 105,9245

quota variabile per famiglia €. 156,78

Totale € 262,70

All'importo del Tributo occorre aggiungere il TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

non ancora deliberato:

(262,70 X 5)/100= € 13,13

La maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (€ 0,30/mq. nel 2013) è stata ABOLITA.

TOTALE DOVUTO € 275,83

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75

La norma stabilisce che l'Ente preposto all'applicazione della tariffa organizza e struttura sistemi di misurazione di dette quantità e che, nella fase transitoria, applichi, qualora non abbia provveduto alla misurazione, un sistema presuntivo, prendendo a riferimento un coefficiente potenziale di produzione Kd che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività secondo gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, indicati nella tabella 4 b dell'allegato 1.

TABELLA 4B

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	3,83 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70

€. $(260,00 \times 5,0)/100 = € 13,00$

Totale € 303,00 (€ 260,00-13,00– il totale è già comprensivo della maggiorazione su 100 mq. per i servizi indivisibili pari ad € 0,30/mq X giorni / 365) = €. 30,00

TOTALE DOVUTO = € 303,00

TARI 2014 MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

Es: Ufficio (cat. 8) di mq. 100:

$(100 \times \text{tariffa fissa unitaria della categoria 8} \times \text{giorni} / 365) + (100 \times \text{tariffa variabile unitaria categoria 13} \times \text{giorni} / 365)$

$100 \times 1,916288 + 100 \times 1,125167 = € 304,1455$

All'importo del Tributo occorre aggiungere il TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 non ancora deliberato:

€. $(304,1455 \times 5,0)/100 = € 15,20$

La maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (€ 0,30/mq. nel 2013) è stata ABOLITA.

TOTALE DOVUTO = € 319,34.